



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00742/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2022, presentato, in data 20 gennaio 2022, dal sig. Giovanni Trapani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Sicilia LND - FIGC avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata, con Comunicato Ufficiale n. 217 CSAT 12, in data 21 dicembre 2021 e notificata alle parti in data 11 gennaio 2022, con la quale la Corte, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 102/2021, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha confermato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2022.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 giugno 2022.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Alessandro di Majo

Depositato in Roma, in data 21 giugno 2022.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face